



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 DEL 29/09/2021

COPIA

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 - NUOVA MODIFICA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **17:30 Casa Comunale**, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	RUBINO ANTONIO	Si	
Vicesindaco	ZAMBRINO ANGELO	Si	
Assessore	RISI GIOVANNI	Si	
Assessore	LATORRACA ANNAMARIA	Si	
Assessore	ALBANO ANGELICA	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Gerardo LUONGO**

Il **Presidente Antonio RUBINO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	29/09/2021	F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	29/09/2021	F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi da parte del responsabile dell'area Economico-Finanziaria.

PREMESSO CHE questa Amministrazione con propria precedente deliberazione n. 7 del 8/02/2021 come modificata parzialmente dalla deliberazione n. 19 del 21.02.2021 entrambe esecutive, ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale nelle seguenti risultanze:

ANNO 2021

ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO

n. 1 Assunzione istruttore direttivo area vigilanza cat. D	18 ore settimanali Avvio procedure sospese per mesi (sei)
n.1 Assunzione istruttore area vigilanza cat. C	18 ore settimanali

ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO

n.1 Assunzione istruttore direttivo area finanziaria cat. D (1 anno prorogabile di 1 anno) mediante ricorso alla procedura di cui all' art 110 DLgs 267/00	36 ore settimanali
n.1 unità per il tempo strettamente necessario all'assunzione dell'istruttore di cat. C (area vigilanza)	12 ore settimanali
n.1 unità di categoria B nell' area contabile mesi 6 (sei)	12 ore settimanali
n.2. assunzioni di istruttori Cat. C – area tecnica-secondo la normativa di cui all' art 69-70 della legge 178/2020 senza oneri per il bilancio dell'Ente	30 ore settimanali cadauno
n.1 istruttore direttivo cat. D assistente sociale per la sostituzione della dipendente assente dal servizio	3/6 ore settimanali

ANNO 2022

ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO

n.1 Assunzione istruttore direttivo cat. D area contabile NB: alla cessazione del rapporto di lavoro della figura di pari categoria incardinata mediante il 110	36 ore settimanali
n.1. Assunzione istruttore di cat. C area contabile NB: solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro della figura di pari categoria in organico (36 ore settimanali)	36 ore settimanali

ANNO 2023

ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO

n.1 assunzioni di un esecutore cat. B – area tecnica NB: alla cessazione del rapporto di lavoro della figura di pari categoria (36 ore settimanali)	36 ore settimanali
--	--------------------

Si rende necessario emendare il piano a seguito di sopravvenute esigenze:

- 1) **Copertura posto assistente sociale, (Categoria D) ore 12 settimanali. Ciò a seguito della sopravvenuta vacanza del posto in organico;**
- 2) **Copertura un posto di istruttore amministrativo negli affari generali (Categoria C), ore 18 settimanali;**
- 3) **Potenziamento squadra esterna. Ciò a seguito del pensionamento del dipendente appartenente alla Categoria B (esecutore). Nel corso degli anni il personale di ruolo appartenente alla squadra esterna è stato collocato in pensione per sopraggiunti limiti di età; alla data odierna risulta incardinato solo un dipendente;**
- 4) **Sostituzione dell'istruttore impiegato presso ufficio tributi da collocarsi in pensione con decorrenza 31.10.2021;**
- 5) **Potenziamento ufficio contabile mediante l'assunzione part time di un istruttore.**

Per quanto concerne **la polizia locale**, quest'amministrazione intende attivare, per la copertura del posto la procedura di cui all'art.3 del D.L. 80/2021, convertito nella legge 113/2021 che ha novellato il comma 1 bis dell'art.52 del D. Lgs 165/2001.

Per quanto concerne, invece **l'ufficio di ragioneria**, alla scadenza del rapporto di lavoro (comprensiva della proroga al febbraio 2023) del responsabile del servizio (categoria D), lo stesso verrà coperto mediante un contratto di lavoro a tempo indeterminato (le procedure assunzionali avranno decorrenza nel 2022 con possibilità di anticipazione delle stesse nell'ipotesi in cui il posto dovesse risultare vacante anzitempo).

Un discorso a parte va fatto per quanto concerne la possibilità di potenziare gli uffici, in particolare quello tecnico **mediante il ricorso a fondi di finanziamento esterni al bilancio comunale** che, secondo la normativa di cui all'art.57 comma 3 –septies del DL n.104/2020 convertito nella Legge 126/2020, sono da intendersi **sterilizzate**. La detta opzione riguarda la possibilità di utilizzo di fondi RIPOV per la stipula di un contratto di somministrazione di lavoro per l'assunzione di una figura professionale appartenente alla categoria B e di un'altra alla categoria C, nonché la conferma della possibilità di assumere n. 2 istruttori categoria C secondo la normativa di cui all'art. 1 commi 69-70 della legge 178/2020.

Nelle more delle procedure assunzionali dell'assistente sociale e dell'istruttore contabile part time (12 ore settimanali) quest'amministrazione, al fine di garantire il funzionamento dei servizi, non può fare altro che prevedere di coprire i posti vacanti mediante il ricorso a due forme di rapporto lavoro flessibili; il tutto già con decorrenza 2021.

Questa Amministrazione intende, inoltre, potenziare mediante un incremento delle ore al personale, alcuni settori ed in particolare:

- 1) Ufficio polizia locale;
- 2) Ufficio affari generali;
- 3) Ufficio tecnico.

L'incremento delle ore al personale avverrà secondo le seguenti modalità:

- **area vigilanza (da venti ore a trenta ore per l'ausiliario del traffico e da 18 ore a 24 ore per l'agente di polizia locale, con possibilità, per quest'ultimo, durante il prossimo esercizio finanziario, di trasformare il rapporto di lavoro da part time a full time previo convenzionamento dello stesso);**
- **area affari generali/ufficio di segreteria, (da diciotto ore a venti ore per l'esecutore);**
- **area affari generali/ufficio demografico, (da diciotto ore a venti ore per l'istruttore);**
- **area tecnica - responsabile dell'ufficio tecnico -Categoria D (da ventiquattro ore a trenta ore).**

Ovviamente le assunzioni verranno spalmate sul triennio 2021-2023 secondo il prospetto di cui all'allegato A fatta salva la possibilità di variazioni con il piano 2022-2024 in caso di sopravvenute esigenze.

Illustrato il fabbisogno assunzionale si riporta il quadro normativo

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 che dispone:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi

dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

- il DPCM 17 marzo 2020 (emanato in attuazione dell'art. 33 comma 2 del Decreto Legge 34/2019 convertito con modificazioni nella Legge n.58/2019) avente ad oggetto. “**Misure per la definizione delle capacità assunzione del personale nei Comuni**”. Il detto decreto che si applica a decorrere dal 20/04/2020 ha mutato il regime assunzionale dei comuni, introducendo in luogo del turn-over il principio della sostenibilità finanziaria.

Il DM dopo aver specificato cosa debba intendersi per spesa del personale e per entrate correnti, all'art.4 individua i valori soglia di massima spesa del personale. Per i comuni tra 3000 e 4.999 abitanti il detto valore soglia risulta essere pari al 27,20.

Il Comune di Moliterno secondo quanto risulta da quanto accertato dall'Ufficio Finanziario (determina n. 429 del 27/09/2021) si colloca al di sotto del detto valore soglia avendo un rapporto tra spesa del personale e spese correnti secondo le definizioni dell'art.2 del DPCM 17 marzo 2020, pari al **22,66%**.

In conseguenza di ciò, il Comune di Moliterno si colloca nella prima fascia.

RILEVATO che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto “*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*”.

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 5 rubricato “percentuali massime di personale in servizio” statuisce che in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, i comuni che si collocano al disotto del valore soglia di cui al comma1, possono incrementare annualmente per **assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 ,in misura non superiore al valore percentuale che varia a seconda della classe demografica dei comuni, fermo restando il rispetto pluriennali dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione del valore soglia di cui all'art. 4 comma1;**
- dalla lettura della norma si evince che per i Comuni virtuosi, la legge non consente di effettuare assunzioni a tempo indeterminato sino al punto di raggiungere immediatamente la soglia media stabilita dall'art. 4 del Decreto, ma di poterlo fare solo gradualmente;
- **per i comuni nella fascia di popolazione tra 3000 – 4999 la percentuale massima di incremento è pari al 24% per l'anno 2021, ed aumenta sino al 2024.**

RICHIAMATO l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina tra l'altro all'interno delle forme di lavoro flessibile il contratto di somministrazione definito dal legislatore all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 come “**Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 27 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore**”.

Il contratto di somministrazione è disciplinato inoltre dall'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli enti locali 21/05/2018 che recita "Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 50, comma 3".

Il medesimo articolo statuisce altresì che non vi sono limitazioni quantitative **nel caso di personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati.** D'altra parte l'art. 9 comma 28 del D. Lgs. 78/2010 e ss.mm.ii. in materia di costo del lavoro a tempo determinato statuisce che le limitazioni in materia di spesa del personale **non si applicano nel caso in cui il costo del lavoro sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi** o da fondi dell'Unione Europea.

ATTESO CHE:

- dal 2021 le assunzioni coperte da finanziamenti specifici non entreranno nel rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate così come statuito dall'art. 57, comma 3 septies, del D.Lgs 104/2021, convertito in legge 126/2020, che ha introdotto, una parziale eccezione all'obbligo di computare, per il rapporto spesa/entrate imposto dall'articolo 33, comma 2, del D.Lgs 34/2019, integralmente tutta la spesa di personale e tutte le entrate correnti, come definite dall'articolo 2 del D.M. 17.03.2020.
- **Il testo dell'art. 57, comma 3 septies, del D.L.104/2020, convertito in legge 126/2020, è il seguente: " a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui commi 1, 1 bis e 2 dell'art.33 del decreto –legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore di soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.**

RIBADITO che le nuove assunzioni mediante il contratto di somministrazione risulteranno essere coperte da **finanziamenti specifici (Fondi RIPOV) e quindi finanziate da risorse provenienti da altri soggetti.**

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 1 del 11/01/2021 esecutiva con la quale è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale attraverso le certificazioni prodotte dai responsabili apicali dell'Ente conservate in atti e che una tale ricognizione ha dato esito negativo;
- n. 22 del 25/02/2020 con la quale è stato adottato il piano delle azioni positive per il triennio 2020 – 2022;
- n. 25 del 08/03/2021 con la quale è stato aggiornato il piano delle azioni positive.

RICHIAMATA la precedente deliberazione consigliere n.19 del 21.06.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il conto consuntivo 2020.

ATTESO che sulla presente proposta il revisore unico dei conti Dott. Del Giudice Stefano ha espresso parere favorevole (verbale n. 16 del 28/09/2021)

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di leggi

DELIBERA

1. **DI APPORTARE**, per le motivazioni sopra esposte, un'ulteriore modifica alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021 – 2023, che, in conseguenza della stessa, risulta essere quella di cui all'allegato A.
2. **DI DARE ATTO** che l'organigramma dell'Ente, alla data odierna, risulta essere quello di cui all'allegato B.
3. **DI DARE ATTO**, altresì che la dotazione dell'Ente a seguito della programmazione risulta essere quello di cui all'allegato C.
4. **DI DARE ATTO** che la spesa del personale afferente l'esercizio finanziario 2021 risulta essere pari € 652.642,04 (con salvezza di eventuali rettifiche da apportarsi sino al termine del corrente esercizio finanziario) allegato D.
5. **DI DARE ATTO** che, l'aumento di spesa da riferirsi all'esercizio 2022, rispetto all'esercizio 2021 risulta essere pari ad € 102.218,46, sarà parzialmente neutralizzato dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di

categoria D-C-B e dall' indennità di posizione organizzativa corrisposta alla categoria C; pertanto l'aumento effettivo sarà pari ad € 40.117,78 (allegato E), mentre l'aumento di spesa da riferirsi all'esercizio 2023 rispetto al 2022 risulta essere pari ad € 26.409,98, sarà neutralizzato dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente di categoria A (allegato F).

6. **DI PRENDERE ATTO** che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 22,66%.
7. **DI DARE ATTO** che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020.
8. **DI AUTORIZZARE** per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.
9. **DI PRECISARE** che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.
10. **DI DEMANDARE** ai responsabili degli Uffici l'attuazione del presente provvedimento.
11. **DI TRASMETTERE** copia del presente piano alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO ai sensi dell'art. 6 Ter del DLgs n° 165/2001 come introdotto dal n°75/2017 secondo le istruzioni previsti dalla circolare RGS n° 18/2018.
12. **DI DARE ATTO** che il suddetto Piano verrà inserito nel DUP.
13. **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Antonio RUBINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

IL SEGRETARIO COMUNALE

— Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

S I C E R T I F I C A

che la su estesa deliberazione:

- E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li **01/10/2021**

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Moliterno, li **01/10/2021**

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MARCHESE MARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li **01/10/2021**

Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo LUONGO